



Procedura aperta indetta ai sensi degli articoli 3, commi 7, 8 e 37, 53, comma 2, lettera c), 54, comma 2, 55, comma 5, 66, 83 e 122, comma 6, lettera e), del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento dell'appalto di "progettazione esecutiva", previa acquisizione del "progetto definitivo" in sede di offerta, ed esecuzione dei "lavori di recupero, adeguamento funzionale e nuove realizzazioni, con annesse sistemazioni esterne, da eseguire nei complessi immobiliari siti in Benevento, alla via dei mulini, numeri 38 e 73", relativi al "quarto stralcio funzionale", finanziato nell'ambito del "piano nazionale per il sud". Codice unico di progetto (cup) numero: F81d11000480001. Codice identificativo di gara (CIG) numero: 581523106F – CHIARIMENTI – SCHEDA N. 1

QUESITI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO N. 1

"Alla luce della determinazione dell'ANAC del 25 febbraio 2015, n. 4 <<Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>>, si chiede a codesta Stazione Appaltante se il requisito del numero medio annuo di cinque unità previsto dal bando di gara possa essere assolto da un RTP formato da cinque liberi professionisti."

RISPOSTA. Sì.

QUESITO N. 2

"La Impresa in possesso della sola Categoria prevalente (OG1) che copre l'intero ammontare dell'appalto può partecipare come impresa singola dichiarando di voler subappaltare in caso di aggiudicazione le categorie scorporabili ad imprese in possesso dei relativi requisiti?"

RISPOSTA. Le lavorazioni di cui alla categoria OS30 sono subappaltabili solo nella misura del 30% ed il solo possesso della cat. OG1 non consente di partecipazione alla gara.

QUESITO N. 3

"L'Impresa in possesso dei requisiti della categoria prevalente può partecipare alla gara ricorrendo all'istituto dell'avvalimento per le altre 3 o 2 categorie scorporabili?"

RISPOSTA. Sì, nel rispetto delle norme vigenti.

QUESITO N. 4

"Si chiede di conoscere quale debba essere la percentuale minima dei requisiti che devono essere posseduti dal Capogruppo-Mandatario nel caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti. Si chiede, inoltre, di specificare se il requisito relativo al numero medio annuo di personale tecnico sia raggiungibile in caso di Raggruppamento Temporaneo di professionisti semplicemente con la somma dei requisiti di ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento stesso"

RISPOSTA. Nel rispetto di quanto previsto nella Sezione 1 "Soggetti ammessi alla procedura di gara e relativi requisiti di partecipazione", Parte 3 "Specifiche indicazioni per i Raggruppamenti

Temporanei di Imprese o per i Consorzi Ordinari di Imprese, già costituiti o non ancora costituiti, ovvero per i Gruppi Europei di interesse economico”, del Disciplinare di Gara, per la “...Progettazione Esecutiva trova applicazione il combinato disposto dell’articolo 90 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, numero 163, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 261, commi 7, 8 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 05 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni...” a cui deve essere conforme sia l’RTP che intende partecipare all’appalto. Si precisa, a riguardo, che la Stazione Appaltante non ha previsto una percentuale minima di possesso dei requisiti in capo al mandatario e che e’ possibile comprovare il suo possesso mediante la somma dei requisiti posseduti dai singoli componenti del Raggruppamento.

QUESITO N. 5

“Si chiede di sapere se il requisito relativo al fatturato richiesto al punto 2 capoverso (b) di pag. 2 del Disciplinare (fatturato globale 540.000,00 Euro) si intende soddisfatto computando tutti i servizi di ingegneria svolti dal RTP in almeno cinque esercizi finanziari dell’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando oppure occorre dimostrare un sub fatturato nelle singole categorie di lavori come parrebbe risultare dalle dichiarazioni a farsi riportare al punto (G) ed (H) del paragrafo 8 del disciplinare di gara (pag.18). In caso affermativo si chiede quali siano i minimi richiesti di tale sub fatturato in quanto non risultano riportati”.

RISPOSTA. Il fatturato richiesto è quello “globale” e, pertanto, si riferisce a tutti i servizi di ingegneria espletati in almeno cinque esercizi finanziari dell’ultimo decennio antecedente la pubblicazione del bando e non solo a quelli afferenti le classi e le categorie richieste per la progettazione dei lavori oggetto della procedura di gara. Il disciplinare di gara, inoltre, non richiede fatturati minimi relativi a sub fatturati.

QUESITO N. 6

“Si chiede di precisare se i servizi di progettazione svolti che concorrono a formare il requisito di partecipazione per i progettisti possono riferirsi a tutti i servizi di ingegneria e architettura complessivamente considerati (ivi comprese la progettazione preliminare e definitiva) o solo ai servizi di progettazione esecutiva”.

RISPOSTA. I servizi di progettazione che concorrono a formare il requisito richiesto, relativamente ai progettisti, per la partecipazione alla procedura di gara, si riferiscono a tutte le tipologie di servizi di ingegneria e architettura e non solo ai servizi di progettazione esecutiva. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Determinazione del 25 febbraio 2015, n. 4, ha definito le “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e, al riguardo, ha stabilito che, ai “...fini della dimostrazione dei requisiti, occorre rilevare che il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 05 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, si riferisce genericamente a servizi di cui all’articolo 252, ovvero a «servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse

alla progettazione»...” e che, pertanto, il “...requisito in argomento non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara...”.

QUESITO N. 7

“Si chiede se in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, per eseguire il sopralluogo sia necessaria la presenza di tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento o se invece possa essere delegata una sola persona. Si chiede altresì di specificare se è obbligatorio inserire nella documentazione di gara l’attestato di sopralluogo di tutte le imprese, nessuna esclusa, facenti parte del Raggruppamento non ancora costituito”.

RISPOSTA. Il sopralluogo ha lo scopo di consentire agli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara di acquisire tutte le necessarie informazioni sulle caratteristiche delle strutture nelle quali dovranno essere eseguiti i lavori. Per tale ragione, le disposizioni contenute nel Paragrafo 10, Punto 2.1, Sezione 2, del Disciplinare di Gara, alle quali si fa espresso rinvio, prevedono che il sopralluogo deve essere effettuato dal Legale Rappresentante della Impresa che intende partecipare alla procedura di gara. Tuttavia, il sopralluogo può essere effettuato anche da un soggetto delegato dal Legale Rappresentante, purché sia munito di apposita delega.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio Ordinario di Imprese non ancora costituito, il sopralluogo deve essere effettuato dai Legali Rappresentanti di ogni Impresa che aderisce o fa parte del Raggruppamento ovvero del Consorzio, o da loro delegati.

Non è consentita, comunque, la indicazione di una stessa persona da parte di più Imprese diverse che partecipano alla procedura di gara anche mediante la costituzione di apposito Raggruppamento.

L’attestato di sopralluogo deve essere inserito nella documentazione di gara in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Paragrafo 10, Punto 2.1, Sezione 2, del Disciplinare di Gara. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio Ordinario di Imprese non ancora costituito, nella documentazione di gara devono essere inseriti gli attestati di sopralluogo, rilasciati a ciascuno dei Legali Rappresentanti o dei loro delegati, delle Imprese che intendono riunirsi in Raggruppamento.

QUESITO N. 8

“Si chiede di specificare se al fine di dimostrare i requisiti richiesti per la progettazione il professionista può dichiarare i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva svolti quale socio di Società di Ingegneria per la quota ad esso spettante in relazione al gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto così come risultante dalle testate di progetto”.

RISPOSTA. Sì.

QUESITO N. 9

“La polizza fideiussoria può essere unica, con indicazione dei progettisti?”

RISPOSTA. La polizza fideiussoria deve essere presentata dalla Impresa che partecipa alla procedura di gara e deve essere redatta in conformità alle prescrizioni contenute nell'articolo 75 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni e a quanto stabilito nel Paragrafo 4, Punto 2.1, Sezione 2 del Disciplinare di gara.

QUESITO N. 10

“Si chiede di chiarire cosa si intende per <<consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di Partita IVA e che siano firmatari del progetto>>. Può essere inquadrato come personale tecnico pari ad una unità, un professionista che da dichiarazione IVA e da fatture risulta aver fatturato nei confronti del Capogruppo di una Raggruppamento Temporaneo di Professionisti negli ultimi tre anni più del 50% del suo fatturato senza però aver firmato nessuno dei progetti per cui ha emesso fattura in quanto inquadrato quale consulente e collaboratore?”.

RISPOSTA. Si precisa, innanzitutto, che:

- l'elenco delle figure professionali che è possibile annoverare all'interno del “...personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni...” che comprende i “...soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, e muniti di Partita IVA...i collaboratori a progetto...”, ha lo scopo di fornire alle società di ingegneria e alle società di professionisti che partecipano alla procedura di gara precise indicazioni su quali soggetti possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione del numero medio annuo del personale tecnico;
- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti il requisito del numero medio annuo di personale tecnico può essere raggiunto e comprovato mediante la somma dei requisiti posseduti dai singoli componenti del Raggruppamento.

Tanto premesso, i requisiti richiesti per poter validamente considerare un determinato soggetto nel novero di quelli che concorrono a formare il requisito relativo al numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni sono:

- a) l'esistenza di un rapporto di collaborazione di durata almeno annuale;
- b) l'iscrizione in un albo professionale, ove esistente;
- c) il possesso di partita IVA;
- d) la firma del progetto o dei rapporti di verifica del progetto o la prestazione della propria attività lavorativa nello “Ufficio di Direzione dei Lavori”;
- e) possesso di un fatturato nei confronti della società in misura superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, come risulta dall'ultima “Dichiarazione IVA”.

QUESITO N. 11

“Si chiede se sussiste la possibilità di poter effettuare delle indagini geologiche nel sito oggetto di intervento al fine di poter rielaborare la relazione geologica richiesta in fase di gara integrando lo studio già in atti con ulteriori indagini specifiche (sondaggi a 30 mt in prossimità della sagoma ; prove di laboratorio su campioni, etc) ritenute necessarie”.

RISPOSTA. Nella documentazione tecnica di Gara è presente la relazione geologica. Non è possibile effettuare ulteriori indagini geologiche.

QUESITO N. 12

“Per quanto attiene la tabella dei requisiti riportata al paragrafo n. 2 del Disciplinare di Gara ove si indicano le classi e categorie dei lavori necessari, si chiede se è possibile dimostrare i requisiti della classe Id con lavori differenti dalla classe E.10. ovvero se risulta valido un servizio di progettazione classificato con la vecchia normativa quale Id per incarico ricevuto prima dell’entrata in vigore della nuova norma ma approvato successivamente alla stessa ma riguardante opere di riqualificazione urbana che con la nuova norma rientrerebbero nella categoria E.19”.

RISPOSTA. Se il servizio di ingegneria che si intende utilizzare ai fini del raggiungimento del requisito è stato concluso prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, è possibile utilizzare il predetto servizio allo scopo di soddisfare i requisiti di partecipazione richiesti dal Bando di Gara.

QUESITO N. 13

“Si chiede se la fornitura da UPS di 120 KVA in emergenza riportata a pag. 25 dell’elaborato “Relazione Tecnica” è una potenza reale richiesta al progettista per il dimensionamento o trattasi di un refuso in quanto, la stessa, appare sovradimensionata”.

RISPOSTA. Lo “UPS” è un migliorativo da offrire in sede di gara. Pertanto, è responsabilità del progettista che elabora il “Progetto definitivo” indicare la potenza utile a soddisfare il fabbisogno di energia elettrica, in caso di interruzione dell’erogazione della stessa da parte della rete elettrica, in considerazione della destinazione d’uso dell’immobile ed, in particolare, delle attività didattiche e di ricerca che debbono essere svolte nei locali in esso ubicati.

QUESITO N. 14

“In merito alle soluzioni che elevano gli standard paesaggistici ed ambientali dell’edificio previsto nel progetto posto a base di gara, si chiede se è possibile procedere ad una diversa distribuzione degli spazi interni, ad una diversa disposizione planimetrica e quindi ad una diversa sagoma che possa garantire un miglioramento delle prestazioni energetiche (abbattimento dei consumi elettrici, dispersione termica , illuminazione naturale) e paesaggistiche (rapporto con le preesistenze storiche) nel rispetto del “minimo inderogabile” relativo al numero delle aule, di posti banco e di studi e delle norme urbanistiche previste dal PUC vigente e prescritte dal disciplinare di gara? ”.

RISPOSTA. E’ possibile, presentare, a parità di altezza totale e di singolo interpiano, di volume e superficie, variazioni ai prospetti dell’edificio in grado di migliorarne le caratteristiche estetiche. Non è, invece, possibile procedere ad una diversa dislocazione dell’edificio o ad una variazione sostanziale degli ambienti interni, fatta eccezione per le variazioni di dettaglio motivate da un diverso prospetto o dalla diversa struttura prevista

dalla offerta. Deve essere considerato quale *“minimo inderogabile”* il numero di aule, di posti banco e di studi.

QUESITO N. 15

“Con riferimento al bando e al disciplinare di gara indicata in oggetto ed in merito al sopralluogo effettuato in data odierna la sottoscritta impresa chiede se è obbligatorio inserire nella documentazione di gara l’attestato di sopralluogo tutte le imprese nessuna esclusa facente parte del raggruppamento temporaneo non ancora costituito così come richiestoci stamane dall ing. Ferraiuolo, ma non indicato o almeno non ci è parso di leggere indicazioni in merito né nel bando né nel disciplinare”

RISPOSTA. Sì.

QUESITO N. 16

“Visto quanto indicato a pag 21 del disciplinare di gara, si chiede Se anche il progettista INDICATO debba attestare il sopralluogoE se tale sopralluogo sia obbligatorio inserirlo nella busta A”.

RISPOSTA. Il progettista indicato non deve effettuare il sopralluogo.

QUESITO N. 17

“Il recupero delle somme provenienti dal ribasso offerto dall’impresa, derivanti dall’importo totale del computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo , v`a inserito nel quadro economico nelle somme a disposizione con una voce specifica?”

RISPOSTA. Sì.

Inoltre, si precisa che il quadro economico deve essere inserito nell’offerta economica.

QUESITO N. 18

“Si chiede di chiarire quale tariffa prezzi deve essere adottata. Se quella vigente nel 2015 nel luogo ove si eseguono i lavori o la tariffa a cui fa riferimento la relazione Tecnica del Progetto Preliminare che è quella del 2014 ”.

RISPOSTA. Poiché l’appalto è *“a corpo”*, il ribasso percentuale non deve essere espresso sui prezzi di un dato elenco. La Stazione Appaltante, pertanto, non può fornire un elenco prezzi di riferimento.

QUESITO N. 19

“In caso di subappalto è necessario indicare il nominativo del subappaltatore?”

RISPOSTA. No. È sufficiente manifestare la volontà di subappaltare in conformità a quanto previsto dall’articolo 118 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità a quanto specificato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), oggi denominata Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, la quale stabilisce che la *“...normativa citata non comporta l’obbligo di*

indicare i nominativi dei subappaltatori in sede in offerta (cfr. Cons. St., sez. V, 19 giugno 2012, n. 3563)...”.

QUESITO N. 20

“In caso di RTP di progettisti indicati è possibile dimostrare i requisiti tecnico-professionali relativi alla categoria EDILIZIA - E.10 (Grado di complessità 1,20) tramite servizi svolti nella categoria EDILIZIA - E.22 (Grado di complessità 1,55)?”

RISPOSTA. No.

F.to Il Direttore Generale
(Dottore Gaetano TELESIO)